

AVVISO

MODALITÀ DI ADESIONE AL REGIME SPECIALE PER LA DICHIARAZIONE E IL PAGAMENTO DELL'IVA ALL'IMPORTAZIONE (*SPECIAL ARRANGEMENT*)

Roma, 9 settembre 2026 - In relazione all'entrata in vigore della riforma dell'e-commerce dal 1° luglio 2026 ed alle istruzioni recate dalla Circolare 17/2026¹, si forniscono le indicazioni per gli operatori economici che intendono aderire al regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione - *Special Arrangement* (regime speciale IVA) ex art. 74-*sexies*.1 (Regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, DPR 633/1972).

Gli operatori economici che intendono avvalersi del regime speciale IVA all'importazione sono tenuti all'inoltro di una preventiva comunicazione a mezzo PEC alla Direzione Dogane².

Per operare correttamente nell'ambito dello *Special Arrangement*, l'operatore deve assicurare:

- **Pindicazione del codice di procedura aggiuntiva:** nelle dichiarazioni doganali (tracciati H1, H6 o H7) deve essere utilizzato obbligatoriamente il codice F49;
- **l'autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO):** è richiesto il possesso o l'ottenimento di un'apposita autorizzazione alla dilazione di pagamento (DPO) ai sensi dell'art. 110 lett. c) CDU (per gli operatori che ancora non ne sono titolari, è necessario presentare una tempestiva richiesta di autorizzazione per gestire le specificità del flusso e-commerce);
- **la garanzia globale:** l'utilizzo del regime speciale comporta l'obbligo di costituire o adeguare una garanzia globale (CGU) a copertura degli oneri doganali (dazio di 3 euro e IVA).

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2026, per tutte le dichiarazioni presentate in regime di *Special Arrangement*, è diventata obbligatoria la valorizzazione del seguente campo:

- ***Data Element 12 10 000 000 (Deferred Payment):*** deve contenere il riferimento alla dilazione di pagamento di cui sopra.

Si ricorda che nel regime F49:

- il dazio forfettario di 3 euro (tributo A00) deve essere incluso nella base imponibile per il calcolo dell'IVA all'importazione;
- la contabilizzazione del debito avviene a seguito della ricezione della comunicazione dell'IVA riscossa (notifica IVA), secondo le tempistiche e le modalità stabilite dalla disciplina unionale in materia.

Per ulteriori informazioni si rimanda alle specifiche pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

¹ Circolare n.17/2026 [IMPORTAZIONI DI MERCI DI MODESTO VALORE VENDUTE A DISTANZA:](#)

² E-mail: dir.dogane@pec.adm.gov.it